

CITTA' DI VILLORBA

1) ACCORDO SINDACALE DEFINITIVO PER:
UTILIZZO FONDO PERFORMANCE ANNO 2018 e CRITERI PER LA
CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PREVISTI DALL'ART. 113 DEL
D.LGS. N. 50/2016.

2) AVVIO DEL NEGOZIATO PER LA DEFINIZIONE DEL NUOVO C.C.D.I. IN
APPLICAZIONE AL C.C.N.L. 21/05/2018

Il giorno 6 del mese di dicembre dell'anno 2018 presso la sede municipale le parti negoziali composte da:

per la delegazione di parte pubblica:

- dott. Sessa Carlo, Segretario Generale, con funzioni di Presidente
- rag. Martini Antonella, Responsabile del Settore I "Programmazione ed Organizzazione"

per la delegazione di parte sindacale:

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Alba Monia | RSU |
| - Berlese Kathy | RSU |
| - Iabichella Michele | RSU |
| - Masutti Fabio | RSU |
| - Mogno Beppino | RSU |
| - Casarin Marta | CGIL FLFP |
| - Anselmi Mauro | UIL FPL |
| - De Carlo Paolo | CISL |

si sono riunite:

- per la sottoscrizione degli accordi definitivi di
 1. Regolamento per la corresponsione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
 2. Destinazione delle risorse relative alla performance per l'anno 2018
- per l'avvio delle trattative per la definizione del nuovo CCDI in applicazione dell'art. 7 del CCNL 21/05/2018.

Con riferimento al punto 1, si prende atto che l'amministrazione comunale ha approvato con propria deliberazione in data 5 dicembre 2018, il Regolamento, confermando i criteri concordati in sede di preintesa. Le parti, pertanto, approvano definitivamente l'accordo sui criteri di ripartizione contenuti nel regolamento che si allega.

Con riferimento al punto 2, accertato e concordato che con la deliberazione della Giunta Comunale in data 5.12.2018, a integrazione della proposta esaminata il 20 novembre scorso:

- si è provveduto alla determinazione dell'importo consolidato con puntuale applicazione dell'art. 67 comma 1 e 2 del CCNL 21 maggio 2018. Pertanto, nell'importo consolidato è confluito, in adesione alla richiesta di parte sindacale, anche lo 0,20 del monte salari dell'anno 2001, non utilizzato in anni precedenti per gli incarichi di alta professionalità, fermo restando che l'effettiva disponibilità finanziaria rimane contenuta nei limiti del fondo complessivo anno 2016, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 e che la quota dello 0,20 non incide sull'ammontare delle risorse disponibili per l'esercizio 2018, essendo già determinate nel limite massimo consentito dall'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017;

- si è stabilito che l'importo previsto per indennità per specifiche responsabilità dovrà essere integrato dal compenso previsto dell'art. 18 del vigente CCDI 2018 - 2020 per le funzioni di vice comandante del distretto di polizia locale Postumia Romana, fermo restando che, a termini dello stesso art. 18, tale compenso dovrà gravare sul fondo delle risorse decentrate del Comune di Villorba solo per la parte di competenza di questo stesso Comune. Dovrà, pertanto, essere prevista, la restituzione da parte delle altre amministrazioni convenzionate della quota parte di competenza,

le parti procedono alla sottoscrizione dell'accordo definitivo relativo alla destinazione delle risorse destinate alla performance anno 2018.

L'incontro procede con l'avvio del negoziato per la definizione del nuovo CCDI secondo quanto previsto dal CCNL 21/5/2018.

Richiamate le considerazioni espresse nella seduta del 20 novembre 2018, come da verbale in atti, si ricorda che con pec in data 9 novembre 2018, le Segreteria territoriali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL hanno inviato piattaforma condivisa per il nuovo CCDI.

A tale riguardo vengono definite alcune indicazioni:

Importanza di fissare e rispettare i tempi di destinazione annuale degli obiettivi e delle risorse decentrate;

Prevedere una verifica periodica infrannuale del sistema indennitario

Mantenere per quanto non in contrasto con il nuovo CCNL l'attuale sistema di valutazione dell'ente





Procedere preliminarmente ad una verifica delle figure professionali destinatarie dell'indennità di funzione.

Considerata la complessità della materia da trattare, si stabilisce di proseguire con il negoziato il giorno 15 gennaio 2019, ore 10,00.

COMUNE DI VILLORBA



RSU del Comune di Villorba e OO.SS. territoriali

FP/CISL: 

CITTA' DI VILLORBA

INCONTRO SINDACALE del giorno 20 novembre 2018

Il giorno 20 novembre 2018, alle ore 09.30, presso la sede municipale le parti negoziali composte da:

per la delegazione di parte pubblica:

- dott. Sessa Carlo, Segretario Generale, con funzioni di Presidente
- rag. Martini Antonella, Responsabile del Settore I "Programmazione ed Organizzazione"

per la delegazione di parte sindacale:

- | | |
|----------------------|-----------|
| - Alba Monia | RSU |
| - Berlese Kathy | RSU |
| - Iabichella Michele | RSU |
| - Masutti Fabio | RSU |
| - Mogno Beppino | RSU |
| - Casarin Marta | CGIL FLFP |
| - Anselmi Mauro | UIL FPL |
| - De Carlo Paolo | CISL |

si sono riunite per trattare i seguenti argomenti:

1. Destinazione delle risorse relative alla performance per l'anno 2018
2. Regolamento per la corresponsione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
3. Valutazione della proposta dell'amministrazione comunale di introduzione di un progetto volto al benessere e alla tutela della salute del personale.

Si inizia con l'esame del Regolamento per la corresponsione degli incentivi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Interviene l'arch. Antonio Pavan, responsabile del settore lavori pubblici e impianti per una breve illustrazione. Da parte sindacale viene richiesto che, nella costituzione del gruppo di lavoro, fatte salve le professionalità e competenze richieste per l'attività da svolgere, sia previsto di considerare il principio di rotazione. Dopo una breve discussione le parti concordano sui criteri contenuti nella proposta di regolamento che si allega.

Si procede con la trattazione della proposta di utilizzo delle risorse da destinare alla performance anno 2018 in conformità alle previsioni contenute nel vigente CCDI 2018 - 2020 sottoscritto in data 19 dicembre 2017.

In merito alla costituzione del fondo, la parte sindacale chiede all'amministrazione di inserire nella parte stabile la quota indicata dall'art. 67 comma 1 del CCNL 21 maggio 2018 destinata alle indennità per alte professionalità, nella misura in cui detta indennità non sia stata utilizzata nell'anno 2017. La parte pubblica si riserva di verificarne l'applicabilità per il Comune di Villorba. Ai fini della presente trattativa, si concorda sul fatto che la quota suddetta non incide sull'ammontare delle risorse disponibili per l'esercizio 2018, essendo già determinate nel limite massimo consentito dall'art. 23 del D.lgs. n. 75/2017.

Proseguendo nella discussione, le parti:

- prendono atto che non è ancora stata avviata la sessione negoziale del CCDI adeguato al nuovo CCNL 21 maggio 2018 e che, pertanto, entro fine anno 2018 non si riuscirà a stipulare il nuovo CCDI;
- concordano sulla necessità di avviare tempestivamente la sessione negoziale per il nuovo CCDI che, considerati i tempi delle trattative ed il conseguente iter approvativo, non potrà concludersi prima del 31 dicembre 2018, con efficacia dall'1 gennaio 2019;
- prendono atto che una considerevole quota del fondo è già stato utilizzata per le indennità o i compensi previsti al precedente CCDI, che ha continuato a mantenere i suoi effetti;
- danno atto che con riferimento alle indennità "condizioni di lavoro" previste dall'art. 70 del CCNL 21 maggio 2018 che fissa il valore minimo giornaliero ad 1 euro, i valori già corrisposti per rischio, disagio,

maneggio valori risultano nei limiti di CCNL e, pertanto, la loro erogazione può proseguire fino alla data di efficacia del nuovo CCDI;

- ritengono che, nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo normativo triennale, con il quale verranno disciplinate le materie previste dall'art. 7 del CCNL 21 maggio 2018, è necessario procedere alla destinazione e ripartizione delle risorse anno 2018 in conformità al suddetto contratto nazionale;
- concordano sul fatto che l'utilizzo delle risorse destinate alla performance oggetto della proposta trattata nella seduta odierna non risulta in contrasto con le previsioni contenute nell'art. 68 del C.C.N.L. 2016 - 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018.

Con riguardo alla definizione del nuovo C.C.D.I. triennale e del conseguente riflesso sugli aspetti inerenti le gestioni associate già avviate e da avviare e di cui il Comune di Villorba è capofila, le parti si impegnano, ciascuna per quanto di competenza, a sollecitare specifici incontri con le amministrazione interessate per una definizione concordata dei compensi destinati alla performance delle figure professionali impiegate in dette gestioni associate.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse destinate alla performance individuale e collettiva anno 2018, si prende atto che:

- 1) le risorse risultano stanziare nella misura consentita dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017;
- 2) la copertura di compensi e indennità per finalità stabili e ricorrenti risulta garantita dalla parte stabile del fondo;
- 3) la quota destinata al miglioramento della performance è correlata al raggiungimento di obiettivi previsti in specifici atti della Giunta Comunale;
- 4) la ripartizione del fondo fra le diverse finalità individuate è coerente con le indicazioni del sistema permanente di valutazione e con il Piano della performance 2018 - 2020;
- 5) allo stato attuale non è invece possibile accertare economie aggiuntive derivanti dal piano triennale di razionalizzazione della spesa. Ci si riserva di effettuare le opportune verifiche entro l'esercizio o nel corso del prossimo anno, considerato trattasi di un piano triennale 2017 - 2019.

Tutto ciò premesso e considerato, si addivene pertanto alla sottoscrizione della preintesa sulla base della proposta presentata.

Il segretario illustra brevemente il progetto chiesto dall'amministrazione comunale, volto al benessere e alla tutela della salute del personale dipendente. Da parte sindacale viene favorevolmente accolta l'iniziativa. Nel merito viene condivisa l'indicazione di inserire l'intervento nel piano triennale di azioni positive.


Le parti stabiliscono di convocarsi per il giorno 6 dicembre 9,30 per iniziare la trattativa sul nuovo CCDI triennale in applicazione del CCN. 21 maggio 2018.


La seduta termina alle ore 11,30.


COMUNE DI VILLORBA





RSU del Comune di Villorba e OO.SS. territoriali











F.P./C.S.L. : Dr. del Pol

SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE "DISCIPLINA PER LA CORRESPENSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE PREVISTI DALL'ART. 113 DEL DLGS. N. 50/2016"

Sommario

Titolo I – Disposizioni generali.....	2
Art. 1. Oggetto e finalità.....	2
Art. 2. Ambito oggettivo.....	2
Art. 3. Soggetti interessati.....	3
Titolo II – Fondo incentivante.....	4
Art. 4. Costituzione e accantonamento del fondo.....	4
Art. 5. Graduazione del fondo.....	4
Art. 6. Varianti.....	5
Art. 7. Compatibilità e limiti di impiego.....	5
Art. 8. Formazione professionale e strumentazione.....	5
Titolo III – Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche.....	5
Art. 9. Responsabile Unico del procedimento.....	5
Art. 10. Gruppi di lavoro.....	6
Art. 11. Criteri di ripartizione del fondo.....	6
Art. 12. Accertamento delle attività svolte.....	7
Art. 13. Riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione.....	8
Art. 14. Corresponsione ed erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche.....	8
Art. 15. Limiti individuali ai compensi da corrispondere.....	9
Art. 16. Rapporto con altri enti pubblici.....	9
Titolo IV – Fondo per l'innovazione.....	10
Art. 17. Calcolo per il fondo dell'innovazione.....	10
Art. 18. Utilizzo del fondo per l'innovazione.....	10
Titolo V – Norme finali.....	10
Art. 19. Disposizioni transitorie e di coordinamento.....	10
Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni.....	10



Handwritten signatures in blue ink, including a large stylized signature at the top left, a signature with a large loop in the center, and several other signatures scattered across the bottom half of the page.

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, di seguito "Codice", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2. Ambito oggettivo

1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113, comma 2 del Codice è costitutivo da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavori, servizio, fornitura, graduata e ripartita come stabilito nei successivi articoli.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le seguenti funzioni/attività necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti:
 - a) programmazione della spesa per investimenti ;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori;
 - g) direzione dell'esecuzione;
 - h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaboratore tecnico/giuridico-amministrativo.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 non sono riconosciuti per le funzioni svolte per le attività di direzione lavori e di collaudo per appalti di opere pubbliche/lavori realizzate da privati in regime di convenzione, di cui alla fattispecie individuata dall'art. 1, comma 2, lett, e) del D.Lgs. 50/2016.
4. Gli incentivi di cui al comma 1, relativamente a servizi o forniture, sono riconosciuti per le funzioni tecniche specificate al comma 2, nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (v. art. 76, comma 1, D.Lgs. 56/2017 e Linee guida ANAC n. 3/2016, par. 10.2).
5. Il presente regolamento trova applicazione, altresì nel casi di accordi quadro e di procedure telematiche di acquisto o negoziazione in relazione alle attività delle funzioni tecniche svolte, nonché per le procedure di aggiudicazione dei contratti di concessione di lavori

n° 2 di 2

pubblici o di servizi, e le procedure di affidamento dei contratti di "partenariato pubblico privato".

6. Restano esclusi dalla corresponsione degli incentivi:
 - gli affidamenti di lavori, servizi e forniture con ricorso a procedure comparative e affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, non superiori a € 40.000,00;
 - le forniture di acquisto di beni di consumo anche se superano i € 40.000,00;
 - le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i procedimenti di somma urgenza. (Corte Conti Umbria 51/2017/PAR – Corte Conti Puglia 5/2017/PAR).
7. Sono esclusi, inoltre, per espressa previsione normativa, i compensi per le attività di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
8. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento e di acquisto del servizio, fornitura si arresti per scelte o motivazioni dell'Ente e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate, subordinatamente all'aggiudicazione dei lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 14.
9. Per gli interventi di lavori, servizi e forniture derivanti dalla realizzazione di progetti europei, il presente regolamento si applica ai progetti cofinanziati, limitatamente alla quota di cofinanziamento.

Art. 3. Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Ente con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell'Ente stesso.
2. Il presente regolamento si applica ai dipendenti assunti a tempo indeterminato e determinato nonché di altri Enti che assumono gli incarichi conferiti dalla Ente nei casi stabiliti dall'art. 16.
3. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a) il Responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 2 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture;
 - b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
4. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.
5. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati, si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento di costi o tempi contrattuali. L'accertamento di tali circostanze è di competenza del Responsabile di settore che ha affidato il relativo incarico, secondo le modalità di cui agli articoli 12 e 13.

 n° 3 di 3 

Titolo II – Fondo incentivante

Art. 4. Costituzione e accantonamento del fondo

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 113, comma 1 del Codice, l'Amministrazione destina al "fondo risorse decentrate" una quota non superiore al 2%, modulata sugli importi posti a base di gara come stabilito al successivo art. 5. Nella determinazione a contrarre dei singoli interventi verranno determinati gli importi da destinare al fondo di cui al presente articolo.
2. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo art. 10, tra i soggetti di cui all'art. 11;
 - b) per un ammontare pari al 20% alle risorse finanziarie del fondo per l'innovazione come regolamentato al successivo Titolo IV.

Art. 5. Graduazione del fondo

1. La misura effettiva del fondo da costituire è rapportata all'importo a base d'asta della correlata procedura di affidamento secondo le seguenti tabelle:

TABELLA A) – Appalti di Opere e/o lavori pubblici

Importo a base di gara	Percentuale da applicare
Superiore a € 40.000 e inferiore a € 1.000.000	2%
Pari o superiore a € 1.000.000 e fino alla soglia di rilevanza comunitaria indicata all'art. 35 del Codice	1,8%
oltre alla soglia di rilevanza comunitaria e fino a € 25.000.000	1,4%
oltre € 25.000.000	1,0%

TABELLA B) – Appalti di servizi e forniture

Importo a base di gara	Percentuale da applicare
Superiore a € 40.000 e inferiore a 500.000	2%
Pari o superiore a € 500.000 e inferiore a € 1.000.000:	1,80%
Pari o superiore a € 1.000.000 fino a € 20.000.000	1,40%
oltre € 20.000.000	1,0%

2. La percentuale va applicata sull'importo a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto dell'I.V.A..
3. Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.
4. Le somme di cui al comma 1 del presente articolo devono essere previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno dei quadri economici di ciascun intervento, ivi inclusi gli oneri fiscali (IRAP).



n° 4 di 4

Art. 6. Varianti

1. Le varianti non conformi all'art. 106 del Codice non concorrono ad alimentare il fondo incentivante
2. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il correlato incentivo soltanto se comportano opere aggiuntive e maggiori risorse rispetto alla somma a base di gara. L'incentivo, in questo caso, è calcolato sul maggior importo rispetto a quello a base di gara previsto nel progetto approvato.
3. Non concorrono comunque ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto a base di gara che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'intervento e la sua utilizzazione.

Art. 7. Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
2. Per le finalità di cui al comma precedente l'Ente provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altri Enti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità la struttura competente fornisce le informazioni necessarie alle Stazioni Appaltanti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente delle stesse.

Art. 8. Formazione professionale e strumentazione

1. Per i dipendenti di cui all'art. 3, l'Ente:
 - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
 - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

Titolo III – Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 9. Responsabile Unico del Procedimento

1. Il responsabile Unico del Procedimento è individuato dalla Giunta Comunale o dal Responsabile di Settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, per ogni singolo intervento, fatta salva l'individuazione da parte dello stesso di diversi soggetti, in possesso di idonea professionalità, nell'ambito dell'organico dell'Amministrazione aggiudicatrice, che avverrà:
 - per le opere/lavori: prima dell'avvio del progetto stesso, ovvero del progetto di fattibilità tecnica ed economica se previsto, oppure contestualmente alla decisione di realizzare gli stessi (programmazione delle opere pubbliche);
 - per servizi e forniture: all'atto della decisione di acquisire i servizi o forniture. (programmazione biennale dei servizi o forniture)
2. Le funzioni o i compiti del RUP sono quelle previste dalla normativa vigente in materia. Il quale attua il coordinamento delle diverse attività e crea le condizioni affinché il processo



realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

Art. 10. Gruppi di lavoro

1. Per l'espletamento delle attività tecniche / amministrative, di cui all'art. 113, comma 2 del Codice, sono costituiti appositi Gruppi di lavoro. L'individuazione dei soggetti componenti gli stessi avviene tenuto conto del grado di professionalità, esperienza e specializzazione richiesto dal singolo intervento, ispirandosi al principio di rotazione.
2. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le idonee competenze attinenti l'intervento ivi incluse le procedure amministrative e contabili da svolgere. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili tra loro.
3. La composizione del Gruppo è definita mediante apposito atto del Responsabile di Settore a cui compete la realizzazione dell'intervento, sentito il RUP, se soggetto diverso.
4. Il gruppo di lavoro può essere costituito da personale appartenente a uffici e/o settori diversi da quelli competenti per il singolo intervento in possesso dei requisiti professionali, tecnici e amministrativi, idonei alla svolgimento delle attività di cui all'art. 2, considerata la complessità dell'intervento. La partecipazione è subordinata al nulla-osta del Responsabile del Settore di appartenenza.
5. L'atto di individuazione del Gruppo di lavoro riporta:
 - a) l'importo complessivo dell'intervento da realizzare con eventuale programma di finanziamento;
 - b) il nominativo dei soggetti incaricati delle attività inerenti alle funzioni tecniche nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti a ciascuno assegnati, secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c) i termini (obiettivi, tempi e modalità) entro i quali devono essere eseguite le singole prestazioni
 - d) l'importo del fondo determinato ai sensi dell'art. 5 (ancorché determinabile e comunque soggetto a modifiche in relazione all'importo dei lavori o forniture), nonché le quote percentuali spettanti a ciascun componente del Gruppo di lavoro.
6. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati al personale di identica specializzazione ed esperienza professionale e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Il Responsabile di Settore competente può, con provvedimento motivato modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il RUP, se soggetto diverso.
7. Le figure tecniche e/o amministrative incaricate delle attività di cui all'art. 113, comma 2 del Codice possono essere individuate o variate anche nel corso dell'esecuzione in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento, o in caso di modifiche agli strumenti di programmazione dell'ente.

Art. 11. Criteri di ripartizione del fondo

1. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal responsabile di Settore competente o suo sostituto, in caso di assenza o impedimento (o nel caso lo stesso responsabile di settore ricopra anche la funzione di RUP), sentito il relativo RUP, previo accertamento positivo



delle specifiche attività svolte dai singoli incaricati del gruppo di lavoro, secondo i criteri e modalità definiti dal presente regolamento.

2. La ripartizione del fondo incentivante, relativamente alla quota pari all'80%, è effettuata secondo le percentuali riportate nella tabella allegata al presente regolamento, articolata per le specifiche attività.
3. Qualora un'attività sia svolta da più soggetti incaricati, la quota spettante a ciascuno di essi sarà calcolata in rapporto al peso dell'apporto individuale, considerato l'impegno profuso e l'effettiva rilevanza della prestazione fornita, assicurando un compenso omogeneo alle diverse figure professionali dei componenti.
4. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciano capo al medesimo soggetto più attività tra quelle elencate, allo stesso saranno attribuite le percentuali relative ad ogni singola attività.
5. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno dell'Ente, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'art. 9, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 4, comma 2, lett. b).
6. Si intendono svolti internamente anche gli incarichi affidati a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali, ai sensi dell'art. 16, comma 1.

Art. 12. Accertamento delle attività svolte

1. L'accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti destinatari degli incentivi, individuati secondo quanto previsto dall'art. 10, viene eseguito dal Responsabile di Settore competente, sentito il RUP, se soggetto diverso.
2. L'erogazione del compenso incentivante è subordinata all'accertamento positivo in merito all'effettuazione delle singole attività da parte dei soggetti incaricati. L'esito della verifica è positivo se tutte le attività sono svolte correttamente senza costi aggiuntivi dovuti ad errori di progettazione, e nei tempi contrattualmente definiti senza errori o ritardi imputabili ai soggetti destinatari degli incentivi.
3. L'accertamento è parzialmente positivo se tutte le attività sono svolte ma si sono rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore.
4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state svolte correttamente, non completate oppure siano stati rilevati incrementi superiori al 50% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti o da cause di forza maggiore.
5. Nei casi di accertamenti parzialmente positivi o negativi, fatta salva la valutazione di responsabilità di natura amministrativo/contabile e disciplinare, il Responsabile di Settore competente contesta per iscritto gli incrementi dei costi e/o tempi non derivanti da adempimenti normativi e, nel rispetto del principio del contraddittorio, valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti prima di procedere ai sensi dell'art. 11 alla decurtazione o alla non corresponsione dell'incentivo.



Art. 13. Riduzione dell'incentivo in caso di incremento dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Nel caso vengano accertati aumento dei costi previsti per la realizzazione dell'intervento dovuti ad errori di progettazione, o il mancato rispetto dei tempi prefissati per la conclusione delle attività, fatte salve le cause di forza maggiore o imputabili all'affidatario, si procede alla decurtazione dell'incentivo, come di seguito specificato.
2. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, tutte le attività sono state svolte ma vi sono stati rilevati incrementi dei tempi e/o dei costi fino al 50%, non derivanti da adempimenti normativamente previsti e da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, sarò applicata una penalità sull'incentivo del singolo intervento, commisurata alla percentuale di scostamento.
3. Nel caso di accertamento negativo, ovvero le attività non siano state svolte correttamente, non completate, ovvero vi siano incrementi superiori al 50% dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti e da cause di forza maggiore o imputabili a terzi, i soggetti responsabili non verrà corrisposto alcun incentivo.
4. IL responsabile del settore competente provvede alla riduzione delle quote spettanti o alla non corresponsione dell'incentivo.
5. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi dei costo dell'intervento.
6. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non sia specificatamente ascrivibile ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
7. Non costituiscono causa di decurtazione dell'incentivo le seguenti eventualità:
 - a) Incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, e 2 del Codice;
 - b) Sospensioni proroghe degli interventi a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà dell'Amministrazione o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c) Ritardi imputabili esclusivamente alla ditta, soggetta a penale per ritardo.

Art. 14. Corresponsione ed erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche

1. La ripartizione dell'incentivo e la correlata liquidazione delle somme ai destinatari degli stessi è effettuata in quote annuali variabili in funzione dell'avanzamento degli interventi, anche in modo frazionato rispetto alle diverse fasi di esecuzione dell'intervento.
2. In ogni caso, la liquidazione dei compensi viene effettuata alle seguenti scadenze:
 - fase di programmazione e di affidamento: intera quota ad avvenuta aggiudicazione della gara di appalto;
 - fase di esecuzione; intera quota ad approvazione del certificato di collaudo / regolare esecuzione o di verifica della conformità;
 - per il RUP: il 50% della quota con l'avvio della gara di appalto ed il rimanente 50% con l'approvazione del certificato di collaudo / regolare esecuzione o di verifica della conformità.
3. Il responsabile del settore predispone i conteggi accompagnati da eventuale sintetica relazione, previo accertamento positivo delle specifiche attività, considerati gli effettivi apporti individuali dei soggetti incaricati, secondo quanto previsto all'art. 12. In sede di adozione

 n° 8 di 8

Titolo IV – Fondo per l'innovazione

Art. 17. Calcolo per il fondo dell'innovazione


1. La dotazione del fondo per l'innovazione è costituito dal 20% delle risorse finanziarie del fondo come determinato agli art. 4 e 5 del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

Art. 18. Utilizzo del fondo per l'innovazione

1. Il fondo per l'innovazione è destinato alle finalità di cui all'art. 113, comma 4 del Codice e precisamente:
 - a) all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - b) all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - c) l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
2. Il fondo sarà destinato con il PEG - piano della performance secondo le proposte ed esigenze gestionali formulate dai Responsabili di settore, nel rispetto delle finalità di legge.

Titolo V – Norme finali

Art. 19. Disposizioni transitorie e di coordinamento

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. E' esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Codice." 

Art. 20. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di efficacia della Deliberazione della Giunta Comunale che lo approva.



(TABELLA 1):

**Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori
PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante**

FUNZIONE AFFIDATA	Programmazione della spesa per investimento (art. 21 D.Lgs 50/2016)	Valutazione preventiva dei progetti (art. 26 D.Lgs. 50/2016)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici	totale
Responsabile della programmazione	2				2
Responsabile del procedimento		7	4	9	20
Verificatore progettazione		10			10
Direzione dei lavori				27	27
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione**				10	10
Collaboratori tecnici ***	1.5	1,5	1	8	12
Collaboratori giuridico-amministrativi ***	1.5	1,5	10	6	19
	5%	20%	15%	60%	100%

* In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore dei lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 70%; Direttore operativo 20%; Ispettore di cantiere 10%.

** Fermo restando l'importo complessivo del 2%, la percentuale del 10% indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.

*** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.

(TABELLA 2):

*Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni
PROPOSTA, che può essere personalizzata in base alle esigenze della stazione appaltante*

FUNZIONE AFFIDATA	Programmazione della spesa per investimento (art. 21 D.Lgs 50/2016)	Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Controllo delle esecuzioni dei contratti pubblici	Tot. per fasi
Responsabile della programmazione	5%			5%
Responsabile del procedimento		7.5%	15%	22,5%
Direttore dell'esecuzione			30%	30%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			10%	10%
Collaboratori tecnici **	2.5%	5%	8%	15.5%
Collaboratori giuridico-amministrativi **	2.5%	7.5%	7%	17%
Totale	10%	20%	70%	100%

** Comprendono i collaboratori a supporto del RUP e delle altre figure.



Destinazione per finalità ricorrenti o già previste		2016 consuntivo	2017 consuntivo	2018 CCDI (valori provvisori)
Indennità di comparto	art. 33 CCNL 2004	38.230,04	37.551,55	38.003,04
Progressione economica nella categoria (adeguati a CCNL 21/5/18)	art. 68 c. 2 lett. i CCNL 21/05/2018	113.090,41	110.361,93	119.039,12
Indennità U.O.C.	art. 37 c. 4 CCNL 06/07/1995	-	-	-
TOTALE		151.320,45	147.913,48	157.042,16
Destinazione per finalità valutabili di anno in anno		2016 consuntivo	2017 consuntivo	2018 CCDI
Produttività e miglioramento servizi (Premi correlati alla performance organizzativa ed Individuale. <i>Importo in corso di determinazione</i>)	art. 68 c. 2 lett. a CCNL 21/05/18	20.919,12	24.474,76	33.178,27
Razionalizzazione e revisione dei processi e dei procedimenti dei servizi (quota fino a concorrenza 50% quota destinata al miglioramento della performance)	art. 68 c. 2 lett. a CCNL 21/05/18	18.930,18	21.986,47	33.178,27
Razionalizzazione e revisione dei processi e dei procedimenti dei servizi (art. 15 co. 2 CCNL 1/4/99)	art. 67 comma 4 CCNL 21/05/18	18.839,74	18.839,74	
Implementazione e miglioramento dei servizi previsti con delibera n. 16/2018 (internalizzazione gestione della pubblicità e della riscossione coattiva)	art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 ora art. 67 comma 5 lett b) CCNL 21/05/18			
Implementazione e miglioramento dei servizi previsti con delibera n. 16/2018 (progetto SUP - 3ª e ultima annualità)	art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 ora art. 67 comma 5 lett b) CCNL 21/05/18			
Implementazione e miglioramento dei servizi previsti con delibera n. 16/2018 (studio e progetto gestione associata dei servizi sociali)	art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 ora art. 67 comma 5 lett b) CCNL 21/05/18	17.000,00	16.351,45	17.851,45
Implementazione e miglioramento dei servizi previsti con delibera n. 16/2018 (attività svolte da personale interno per il funzionamento dell'O.C.C.)	art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 ora art. 67 comma 5 lett b) CCNL 21/05/18			
Implementazione e miglioramento dei servizi previsti con delibera n. 159/2017 (gruppo di lavoro progetti di revisione) e 122/2018 (piano della comunicazione)	art. 15 c. 5 CCNL 1/4/1999 ora art. 67 comma 5 lett b) CCNL 21/05/18			
Indennità di rischio	art. 17 c. 2 lett. d CCNL 1/4/1999	2.434,00	2.165,00	2.203,86
Indennità di disagio	art. 17 c. 2 lett. e CCNL 1/4/1999	1.564,67	1.014,67	1.405,71
Indennità per specifiche responsabilità (*)	art. 17 c. 2 lett. f CCNL 1/4/1999	10.426,08	8.713,31	
Indennità per altre specifiche responsabilità	art. 17 c. 2 lett. i CCNL 1/4/1999	829,96	849,13	2.249,98
Indennità maneggio valori	art. 36 CCNL 14/09/2000	434,00		434,00
Indennità di turno	art. 17 c. 2 lett. d CCNL 1/4/1999	19.351,60	18.941,43	20.254,64
Indennità di reperibilità	art. 17 c. 2 lett. d CCNL 1/4/1999	14.145,28	14.511,64	13.974,44
TOTALE		124.440,63	127.847,60	124.730,63
TOTALE RISORSE DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE DD.II.		275.761,08	275.761,08	281.772,78
Risorse non considerate ai fini dei limiti di spesa (delibera n. 16/09 Sezione Autonomie Corte dei Conti)		2016 consuntivo	2017 consuntivo	2018 CCDI
Produttività da piano di razionalizzazione della spesa (al momento non rilevate ulteriori economie)	D.L. n. 98/2011 art. 16, comma 4	-	-	-
Specifiche disposizioni di legge: progettazione	art. 17 c. 2 lett. g CCNL 1/4/1999	576,77	13.114,83	
Specifiche disposizioni di legge: recupero evasione ICI	CCNL 5/10/01 art. 4, c.3	3.357,47	3.357,47	2.000,00
Specifiche disposizioni di legge: compensi ISTAT	CCNL 1/4/99 art.15, c.1 lett.k			
TOTALE		3.934,24	16.472,30	2.000,00
TOTALE GENERALE		279.695,32	292.233,38	283.772,78
Di cui esclusi dal limite art. 23 D.Lgs. 75/2017				4.654,23
Controllo limite di spesa				279.118,55

(*) importo soggetto a variazione per applicazione dell'art. 18 del CCDI 2018 - 2020: indennità per specifiche responsabilità collegate alle funzioni di vice comandante

6

Handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping stroke that curves upwards and to the right, with a smaller, more complex scribble below it.